

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1)dott.Vito Francesco Nettis | Presidente |
| 2)dott.ssa Manuela Saracino | Consigliere |
| 3)dott.ssa Angela Arbore | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 548 dell'anno 2016

TRA

assistita e difesa dall'avv.

- appellante -

E

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

assistita e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari

- appellato

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza del 19.10.2015, il Tribunale del Lavoro di Trani rigettava la domanda proposta da nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Con ricorso del 18.04.2016 interponeva appello.

L'Università appellata resisteva.

L'appello è fondato per quanto di ragione.

Giova ripercorrere, brevemente, la vicenda oggetto della fattispecie in esame.

Con ricorso depositato in data 29.10.2004 la prof.ssa _____ esponeva: di aver da sempre svolto il suo ruolo di docente, e negli ultimi anni anche di vicaria del dirigente scolastico, nonché di collaboratore dello stesso dirigente scolastico dott.ssa _____, presso il _____ di Andria, nel più totale clima di serenità, collaborazione, stima e rispetto reciproci nel rapporto con genitori-alunni, sia con i colleghi e sia con i dirigenti scolastici, raggiungendo una soddisfacente e meritoria carriera didattica; che a partire dall'anno scolastico 2009-2010, allorquando la Dirigenza Scolastica dell'Istituto _____ di Andria era stata assegnata di fatto alla prof.ssa _____, dopo il rientro della medesima dall'astensione per maternità, la docente si era trovata ad affrontare un contesto lavorativo caratterizzato da pregnante ostilità e sfociato nell'avvio da parte della dirigente scolastica, in data 6.3.2010, di un procedimento disciplinare a suo carico; che, a fronte di tale richiesta, l'U.S.P. di Bari, con nota del 15.3.2010 trasmetteva alla _____ contestazione disciplinare avente ad oggetto l'addebito di plurime "condotte gravi, aggressive, moleste, minacciose, ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità altrui", meglio identificate nei fatti rispettivamente occorsi in data: 5.10.2009; 8 e 9 marzo 2010; 7.10.2009; 17.09.2009; 6 febbraio 2010 e 4.02.2010; nonché gli episodi del 4.2.2010 e 23.2.2010 ascritti al dott. _____, coniuge della _____; che in data 14.4.2010 si svolgeva audizione difensiva ed in quell'occasione la docente depositava note scritte, corredate da prove documentali, al fine di evidenziare l'assoluta pretestuosità delle contestazioni; che con nota del 2.7.2010, l'USP Bari, ritenendo le dichiarazioni dell'odierna appellante inidonee a giustificare i comportamenti contestati, irrogava alla _____ la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 20 giorni, con privazione della retribuzione per il medesimo periodo, fatta salva la corresponsione dell'assegno alimentare.

Tanto premesso, la prof.ssa _____, ritenuto illegittimo il provvedimento disciplinare comminatogli poiché asseritamente viziato sotto diversi profili e fondato su fatti e circostanze prive di fondamento, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Trani al fine far accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia e, in ogni caso, la sproporzionalità del provvedimento disciplinare irrogato con nota del 2.7.2010 e di tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti e per l'effetto annullare e/o

disapplicare la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per la durata di venti giorni irrogata dall'Amministrazione odierna appellata; con la conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonché dell'U.S.R. per la Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, alla corresponsione della retribuzione non percepita nel periodo di illegittima sospensione dal servizio, con ogni conseguenza di legge sul piano previdenziale e contributivo.

Con memoria si costituiva l'Amministrazione resistente, contestando integralmente il contenuto del ricorso e ribadendo la grave violazione da parte della _____ dei doveri di correttezza e delle responsabilità delle alte funzioni chiamata a svolgere in qualità di educatrice professionale.

All'esito dell'istruttoria espletata, l'adito Tribunale, con sentenza del 19.10.2015 decideva la causa.

Il primo giudice rilevava: che in relazione all'episodio del 7.10.2009 la teste _____ aveva pienamente confermato la ricostruzione come effettuata dall'amministrazione resistente; che la stessa aveva confermato la circostanza dell'aggressione verbale ricevuta dalla _____ dapprima nel corridoi e, in un secondo momento, nell'ufficio della dirigenza, sottolineando che in questo secondo frangente la Dirigente allontanava la collega dall'ufficio, invitandola a rientrarvi alla conclusione del colloquio con il genitore, al fine di abbassare i toni; che in merito alla dichiarazione del 29.3.2010 la teste, pur riconoscendo la propria sottoscrizione, aveva specificato che il contenuto del documento era stato interamente predisposto dalla _____ e sottoscritto al solo fine di garantire la serenità e il benessere del proprio figlio e che quindi ne derivava la scarsa portata probatoria del documento stesso; che in merito alla nota prot. del 22.10.2009 non aveva trovato riscontro quanto asserito dalla parte ricorrente ovvero sia che detta relazione sarebbe stata espressamente richiesta dalla dirigente e addirittura adoperata al fine della contestazione disciplinare all'insaputa della _____; che su tale documento, la sig.ra _____, durante l'espletamento della prova si era limitata a dichiarare che non ricordava se tale relazione era stata scritta su sua volontà o su invito di qualcuno e che comunque, contrariamente a quanto asserito con riferimento alla dichiarazione del 29.3.2010, la _____ non aveva mai contestato la paternità delle dichiarazioni rese con la nota del 22.10.2009, né tantomeno la veridicità delle stesse.

Il giudice di prime cure aggiungeva poi: che in ordine alla testimonianza della dirigente scolastica dott.ssa _____, la stessa non poteva ritenersi inammissibile come invece sostenuto dalla ricorrente, in quanto parte interessata personalmente e direttamente ai fatti di causa poiché la posizione di detta Dirigente Scolastica era stata quella di applicare la disciplina normativa e non di irrogare la sanzione; che pertanto la testimonianza resa dalla dott.ssa _____ aveva confermato la dichiarazione resa dal teste _____, in merito agli episodi del 7.10.2009; che dai testi di parte ricorrente nulla era emerso a supporto della fondatezza della domanda poiché la sig.ra _____, genitore di uno degli alunni, si era limitata a dichiarare di non essere venuta a conoscenza dei problemi di relazione tra la ricorrente e gli altri docenti; che nulla aveva saputo riferire sugli episodi del 7.10.2009, 17.9.2010 e 9.03.2010 e 6.02.2010; che per quanto atteneva alla teste _____, anch'essa genitore di un'alunna, la stessa aveva dichiarato di non sapere nulla in merito agli episodi del 6.2.2010, 17.9.2009 e 8 e 9.3.2010; aveva poi dichiarato di essere venuta a conoscenza degli episodi del 7.10.2009 e del 5.10.2009 entrambi de relato, ma di non aver potuto narrare altro in merito agli stessi; che in nessuno dei due casi la teste aveva indicato la fonte dalla quale aveva appreso le circostanze e che anzi, relativamente all'episodio del 5.10.2009 aveva proprio precisato di non ricordare in che modo fosse venuta a conoscenza dei fatti. Tanto premesso il primo giudice statuiva l'infondatezza della domanda, assumendo che la sanzione disciplinare oggetto di causa, era stata irrogata per inadempimento di ordine relazionale e comportamentale e non di natura didattica-educativa; che tali inadempimenti erano stati evidenziati dall'Amministrazione sulla base di numerosi episodi che l'odierna ricorrente aveva tenuto, non solo con i suoi colleghi docenti, ma anche con il personale amministrativo dell'istituto.

L'appellante, nel censurare l'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza, ha dedotto: che, il primo Giudice si era pronunciato solo su uno dei diversi addebiti iscritti alla _____, omettendo di pronunciarsi su tutti gli altri profili costituenti oggetto della domanda relativa ai fatti del 5.10.2009; 9.3.2010 e 9.3.2010; 17.9.2009; 4.2.2010; 6.2.2010 e 23.2.2010; aveva obliato che gravava sull'amministrazione l'onere di provare la fondatezza degli addebiti; infine, l'insussistenza dei fatti addebitati.

Nello specifico: che in relazione all'episodio del 17.9.2009 era stata eccepita già in sede di prime cure la tardività della contestazione per violazione del termine perentorio di cui all'art.55-bis, D.lgs 165/2001 e che comunque tale addebito era risultato privo di supporto probatorio; episodio del 5.10.2009, anche in relazione a quest'ultimo era stata eccepita la tardività della contestazione e in subordine era stato evidenziato che l'infondatezza dell'addebito era provata per tabulas dalle dichiarazioni rese agli ufficiali di polizia giudiziaria dall'insegnante che, avendo assistito all'episodio, aveva negato la sussistenza dei comportamenti ascritti alla ; episodi del 4 e 23.02.2010, che non riguardavano la essendo riferibili a comportamenti che avrebbe tenuto il dott. e che comunque c'era prova che l'addebito era infondato; che l'episodio del 6.2.2010 e del 4.2.2010 era smentito per tabulas; in ordine all'episodio del 08 e 09.2010, questo risultava infondato come emergeva dalla due registrazioni audiofoniche acquisite agli atti e non contestate; che quindi il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sul preliminare profilo di tardività della contestazione disciplinare (avvenuto il 15.3.2010, ben oltre il termine perentorio di 20 giorni).

L'odierna appellante spiegava che, in riferimento all'unico episodio che il Tribunale aveva preso in esame, la sentenza aveva superficialmente valutato le prove testimoniali poiché la , aveva in un primo momento confermato i fatti addebitati alla ricorrente e poi li aveva smentiti sia con dichiarazione scritta sia davanti agli ufficiali di polizia giudiziaria; che il giudice aveva erroneamente riconosciuto efficacia probatoria alle dichiarazioni della teste ; che in relazione all'unico episodio preso in esame il giudice aveva omesso di rilevare che la sanzione era stata irrogata per generiche "inadempienze di cui al verbale dell'assemblea straordinaria della III A" mai chiarite nel corso del giudizio; l'erroneità della sentenza per non essersi pronunciata sulla sproporzione della sanzione disciplinare.

In via preliminare ed in ordine agli episodi del 17.9.2009, 05.10.2009 e 7.10.2009, richiamati nella nota di addebito disciplinare, questa Corte ritiene di accogliere la sollevata eccezione di tardività da parte appellante di detta contestazione, avvenuta con nota del 15.3.2010.

Infatti l'art. 55-bis, D.lgs.165/2001, nella formulazione applicabile *ratione temporis* al caso di specie così dispone: “Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo”; il comma 2, analiticamente prevede: “Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la *decadenza dall'azione disciplinare* ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

Il comma 4, applicabile al caso di specie, così statuisce: “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del

comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la *decadenza dall'azione disciplinare* ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

Per gli illeciti disciplinari di maggiore gravità, imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55-bis contiene due previsioni: con la prima (comma 3) è imposto al dirigente della struttura amministrativa in cui presta servizio l'impiegato la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare "entro cinque giorni dalla notizia del fatto"; con la seconda (comma 4) si prescrive all'ufficio disciplinare la contestazione dell'addebito al dipendente "con l'applicazione di un termine" pari al doppio di quello stabilito nel comma 2 (ossia quaranta giorni).

Lo stesso comma 4 afferma che la violazione dei termini "di cui al presente comma" comporta per l'amministrazione la decadenza dal potere disciplinare. È evidente perciò che la decadenza sanziona soltanto l'inosservanza del termine oggetto della seconda previsione.

La Suprema Corte nelle decisioni n. 24157 e n. 20733 del 2015 ha affermato che l'art. 55-bis, al comma 4, là dove fa riferimento alla "data nella quale l'Ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione" si riferisce non a qualsiasi ufficio dell'amministrazione ma soltanto all'ufficio per i procedimenti disciplinari e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (e cioè il Dirigente Scolastico, nel caso di specie)"

Orbene, è' incontestabile che l'episodio del 7.10.2009 – con cui si contestava alla [redacted] di aver aggredito verbalmente la sig.ra [redacted], madre dell'alunno [redacted] – risultava noto all'Amministrazione appellata già dal 22.10.2009, data in cui la [redacted] denunciava l'accaduto al Dirigente Scolastico (attraverso il sistema formale di protocollazione in data 22.10.2009, allegato 23, fascicolo appellante) : è pertanto manifesta l'intervenuta decadenza dall'azione disciplinare dell'Amministrazione appellata, essendo stata esercitata ben oltre i quaranta giorni dal dies a quo, ovvero dall'acquisizione di detta notizia.

Questo Collegio osserva che le medesime considerazioni, e cioè di accoglimento dell'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, possono essere svolte in riferimento all'episodio del 5.10.2009 – quando cioè la [redacted] avrebbe posto in essere aggressioni verbali e minacciose nei confronti dell'insegnante [redacted] ; è la stessa Dirigente Scolastica, [redacted], durante l'escussione testimoniale espletata nel giudizio di prime cure ad aver ammesso di aver acquisito notizia dell'asserita infrazione nello stesso giorno dell'accaduto, perchè "ho sentito delle urla e piangere provenire dall'aula della [redacted] e ivi recatomi bussavo e aprivo contemporaneamente la porta dell'aula ove vedeva la [redacted], docente, spalle al muro che piangeva e la docente [redacted] fortemente stravolta fuori di sé alla presenza di tutti gli alunni".

In riferimento poi all'episodio del 17.09.2009 con cui si addebita all'odierna appellante di aver tenuto un generico atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti della collega [redacted], referente del sostegno, la Corte rileva che nessun altro teste escusso ha confermato le predette circostanze, eccetto la Dirigente Scolastica, oltre che essere stato anch'esso contestato tardivamente e in violazione dei termini indicati nell'art.55 bis, D.Lgs 165/2001.

La Corte rileva poi l'inconferente richiamo nella nota disciplinare gli episodi del 4 e 23.02.2010, poiché asseritamente riguardanti condotte del marito della [redacted], del tutto avulse dall'addebitato inadempimento di ordine relazionale e comportamentale contestato alla odierna appellante.

Con l'episodio del 6.2.2010 viene invece contestato alla [redacted] di essersi recata nella classe del proprio figlio, per dare brevi comunicazioni allo stesso: anche tale episodio, osserva questa Corte, risulta

oggettivamente inconfigurabile quale condotta grave, aggressiva, molesta, minacciosa o ingiuriosa, oltrechè privo di riscontro probatorio nell'istruttoria espletata (eccetto quanto genericamente affermato dal Dirigente Scolastico sul punto).

Quanto al contestato episodio del 4.2.2010, a seguito del quale la _____ non avrebbe fornito alla Dirigente Scolastica una relazione in ordine a quanto attestato nel certificato medico, ovvero in ordine al diverbio "in ambito lavorativo" verificatosi in tale data (ed in ragione del quale l'odierna appellante era stata costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso di Andria) il Collegio osserva quanto segue.

La mancata conoscenza di tali circostanze è smentita palesemente dalla nota inviata dalla Dirigente Scolastica in riscontro all'avv. Eletti del 09.02.2010 con cui la stessa dichiarava di non ritenere attendibili le modalità con cui si sarebbe verificato lo stesso episodio, tanto da definire pretestuoso lo stato di ansia e tensione emotiva dichiarato dalla docente per il mancato riconoscimento *del diritto allo studio* (dimostrando, quindi, di conoscere le ragioni di detto diverbio, cfr.allegato 31, fascicolo parte appellante).

Questa Corte osserva infine che, in riferimento agli episodi del 08 e 09.03.2010 (con cui si contesta alla _____ di aver determinato disturbo e disagio al personale della segreteria), non vi sono prove orali espletate che abbiano confermato in maniera circostanziata tali fatti e circostanze, eccetto quelle del Dirigente Scolastico.

L'infondatezza di tale contestazione deriva altresì dalle registrazioni audio acquisite agli atti dalle quali emerge un clima generalmente conflittuale nonchè l'aggressione verbale della DSGA _____ e dell'assistente amministrativo _____ nei confronti della _____ (intimandole di uscire dalla segreteria con toni aspri, pena l'intervento dei Carabinieri).

Questa Corte rileva infatti la considerevole validità probatoria ed indiziaria di tali riproduzioni meccaniche (all.20, fascicolo parte appellante) .

E' ormai noto infatti che l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. è subordinata - in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso - all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi

nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il relativo "disconoscimento" - che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio (Cass. 3 luglio 2001 n. 8998 e Cass. 22 aprile 2010 n. 9526).

E' incontrovertibile nel caso di specie l'insussistenza di alcun disconoscimento da parte appellata, stante l'isolata contestazione in ordine alle modalità di assunzione di dette riproduzioni, del tutto priva di qualsivoglia allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

In ordine alle dichiarazioni rese dal Dirigente Scolastico, occorre rilevare che quest'ultimo, rappresentando il "responsabile della struttura" indicato nell'art.55 bis del D.lgs 165/2001, risulta competente per i procedimenti disciplinari; tale circostanza non è affatto irrilevante anche in ordine alla valutazione di attendibilità del teste, in ossequio ai consolidati principi giurisprudenziali della S.C. secondo cui occorre esperire il predetto giudizio alla stregua di elementi di natura oggettiva (completezza, precisione etc) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti all'eventuale interessi ad un determinato esito della lite) con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo se ritenuto di particolare rilevanza può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass.7763/2010).

Tali principi si attagliano al caso di specie e conducono all'accoglimento integrale dell'appello e alla riforma della gravata sentenza, con il conseguente annullamento della sanzione irrogata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari

sezione lavoro

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____, con ricorso depositato in data _____, avverso la sentenza resa in data 19.10.2015 dal Tribunale di Trani, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per la durata di venti giorni irrogata dall'Amministrazione il 02.07.2010;
- condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento delle spese processuali del doppio grado, liquidate in €1.200,00 per il primo ed in €1.500,00 per il secondo, oltre oneri accessori di legge.

Così deciso in Bari in data 14 novembre 2017

Il Presidente

Dott. Vito Francesco Nettis

Il Consigliere estensore

dott. ssa Angela Arbore